

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI BARI
-Sezione IV Civile

Il tribunale di Bari -Sezione IV Civile- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Sergio Cassano Giudice rel,
Dott. Valentino Lenoci Giudice
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel proc. n. omissis dell'anno 2015 avente ad oggetto "Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. reclamo al collegio" variante tra

CLIENTE

RECLAMANTE

e

BANCA S.P.A

RECLAMATO

Il CLIENTE ex dipendente della BANCA S.P.A ed attualmente dipendente della BANCA in data 5.8.2009 accendeva presso la BANCA il conto corrente n. omissis non affidato e comunicava, attraverso la sottoscrizione della "Scheda Anagrafica cliente", nella Via Lago l'indirizzo di residenza, e, nella Via Vattela a Pesca l'indirizzo di corrispondenza; a tale ultimo indirizzo la BANCA provvedeva ed effettuava tutte le comunicazioni relative al conto del CLIENTE.

Sin dal settembre 2011 l'estratto conto dell'odierno reclamante riportava un saldo negativo pari ad euro 8.105,94 (all. 27 fase) generato da due addebiti derivanti dall'utilizzo della carta di credito intestata al CLIENTE.

Con fax del 18.7.2011, indicando quale indirizzo del mittente la Via Vattela a Pesca, provvedeva a richiedere informazioni in merito la sospensione per insolvenza della propria carta di credito (all. 38 fase) seguiva lettera raccomandata (all. 39 fase e all. D fase.) inviata all'indirizzo del mittente indicato nei predetto fax, con la quale veniva comunicato al CLIENTE che la carta di credito n. omissis a lui intestata era stata bloccata in data 31 luglio 2011 (senza segnalazione CA1) in quanto più volte utilizzata in assenza di provvista adeguata sul conto e che al di dell'invio della raccomandata il saldo negativo ammontava ad euro 4.030,48;

della nota veniva restituita al mittente per compiuta giacenza, e così anche tutte le successive note, peraltro inviate ai diversi indirizzi in possesso della BANCA e con le quali veniva comunicato l'aumento del saldo debitore, l'invito a rientrare dello scoperto, il passaggio tra gli incali della posizione del CLIENTE, la costituzione in mora, l'estinzione del conto e il passaggio a sofferenza (alt 40/41/42/43/44 fase.).

Solo nel novembre 2014 la BANCA provvedeva a effettuare il passaggio a sofferenza della predetta esposizione debitoria aumentata ad euro 8.911,85 oltre interessi.

Con raccomandata inviata all'indirizzo di corrispondenza e datata 11.11.2014 la BANCA provvedeva a comunicare l'avvenuta segnalazione, che veniva contestata dal CLIENTE sia con la missiva del 13.11.2014 che con missiva datata 21.11.2014, entrambe a mezzo del proprio difensore; con quest'ultima missiva il CLIENTE contestando inoltre di non aver mai ricevuto le predette comunicazioni., si dichiarava disponibile

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Rana, 5 ottobre 2015

a rientrare dalla propria esposizione proponendo apposito piano di rientro (all. 45/46/47/48 fase e all. 6 fase) mai concretizzatosi.

Seguiva ulteriore corrispondenza tra il procuratore del CLIENTE e la BANCA sino al deposito in data 20.1.2015 del ricorso ex art. 700 cpc con il quale il CLIENTE chiedeva al tribunale di ordinare alla BANCA di comunicare la revoca della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La domanda veniva rigettata con ordinanza emessa dal Giudice designato in data 2.7.2015.

Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo

Instaurato il contraddittorio e sentite le parti., il Collegio riservava la decisione alla udienza del 21.9.2015.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Rileva il collegio che manca nel caso di specie, il *fumus boni juris* che deve necessariamente fondare ogni provvedimento cautelare.

Come si è detto il CLIENTE ha chiesto di ordinare alla BANCA di cancellare l'iscrizione a sofferenza illegittimamente effettuata dalla BANCA nel novembre 2014 in quanto:

- a) la BANCA aveva inviato le lettere di messa in mora presso indirizzi diversi da quelli, indicati dal cliente nell'apposita scheda anagrafica, non dando così all'odierno reclamante la possibilità di provvedere immediatamente al rientro dello scoperto e così non adoperando tutti gli accorgimenti prescritti dalla normativa di settore;
- b) la BANCA avrebbe omissis di valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, soggetto oltretutto titolare di un patrimonio immobiliare costituito da 24 immobili per un valore commerciale stimato di circa euro 2.800.000,00.

Ebbene, posto che appare pacifico tra le parti che la segnalazione è avvenuta solo nel novembre 2014, nonostante la situazione debitoria del CLIENTE si sia generata tra il luglio e l'agosto del 2011 e che ad oggi il cliente non abbia provveduto a sanare le somme per cui è avvenuta la segnalazione, si rileva che:

- 1) il reclamante non ha mai provveduto a contestare la mancata ricezione degli estratti conto (tutti inviati all'indirizzo di corrispondenza via Vattola a Pesca); pertanto neanche l'estratto conto al 30.9.2011 a partire dal quale il conto del CLIENTE ha incominciato ad avere un saldo negativo rilevante, dovendo pertanto ritenersi conosciuto ed accettato (all. 27 fase.). Detto ciò, si ritiene improbabile che lo stesso non fosse a conoscenza sin dal 2011 dell'esposizione debitoria nei confronti della BANCA malgrado il mancato ritiro delle innumerevoli comunicazioni inviate dalla BANCA ai diversi indirizzi in suo possesso;
- 2) nonostante il cliente fosse pienamente consapevole del blocco della carta di credito (avvenuto proprio nel luglio 2011), consapevolezza derivante dalla sua espressa contestazione (all.38 fasc.), egli ha continuato comunque ad utilizzare la predetta carta, così aumentando la propria esposizione debitoria;
- 3) l'anzidetta segnalazione veniva effettuata non a seguito di un semplice ritardo nell'adempimento ma a distanza di oltre 3 anni dalla ricezione del primo di una lunga serie di estratti conto inviati dopo il blocco della predetta carta di credito e dal quale il saldo negativo risultava di euro 8.105,94.

Orbene, considerato che al dicembre 2014, epoca della segnalazione, il CLIENTE non versava in una situazione di mero ritardo nell'adempimento, ma di vero e proprio mancato pagamento (essendo trascorsi oltre 3 anni dall'invio del primo estratto conto attestante il saldo negativo del c/c non affidato o comunque dal blocco della carta di credito), il cui protrarsi nel tempo è, senza dubbio, sintomo di una situazione patrimoniale deficitaria e non transitoria, posto che nell'effettuare la segnalazione si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti, tra l'altro in questo caso inesistenti;

Ordinanza, Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Rana, 5 ottobre 2015

considerato altresì che l'essere proprietario di 24 immobili il cui valore viene approssimativamente stimato dal cliente in euro 2.800.000,00 non garantisce il pagamento immediato della debitoria, ma può garantire solo il soddisfacimento a seguito di eventuale riscossione coattiva del debito;

che attualmente il pagamento della esposizione debitoria non è stato ancora effettuato;

rilevato altresì che, sotto il profilo della valutazione patrimoniale del cliente, a nulla rilevano le considerazioni effettuate da quest'ultimo il quale ha ritenuto che *"il quadro economico complessivo a lui facente capo è ben lungi dall'essere a rischio"* in quanto dall'astratto conto relativo al periodo dal 31.14.2009 al 31.12.2010 emergerebbe che il totale delle entrate del predetto periodo ammontava alla somma di euro 34.563,42, posto che il periodo indicato è ben lontano dal periodo in cui sono avvenuti i fatti per cui è causa e rimane comunque una considerazione a se stante in quanto le opportune valutazioni a cui è tenuta la BANCA segnalante devono riferirsi al momento in cui avverrà la segnalazione;

ritenendo pertanto assorbite ogni e qualsiasi considerazione relativamente al presupposto del *periculum in mora*;

Per i motivi sopra esposti, il reclamo non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 3.235,00 (di cui euro 875 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva ed euro 1.620,00 per la fase decisionale) per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto il reclamo versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.

PQM

Il tribunale di Bari -IV Sezione Civile- così decide:

- rigetta il reclamo proposto dal cliente;
- condanna il cliente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 3.235,00 (di cui euro 875 per la fase di studio euro 740,00 per la fase introduttiva ed euro 1.420,00 per la fase decisionale) per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CAP come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto il reclamo versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato, Si comunicano.

Così deciso in Bari, 5.10.2015

**Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*